



ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO



1. PREMESSA	3
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	3
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD	3
4. AGGIORNAMENTO PUNTI VENDITA ABILITATI E CALCOLO DELLE DISTANZE	4
6. FLUSSO DATAMART	5
7. VERIFICHE ISPETTIVE	5



1. Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni.

Le seguenti appendici sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico:

- Appendice A – Flussi DataMart.
- Appendice B – Lista punti vendita abilitati all'accettazione di Fuel Card *[lista presentata dal Fornitore in fase di presentazione dei documenti per la stipula- cfr. par. 22 Capitolato d'Oneri]*;

2. Caratteristiche tecniche dei prodotti

I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)
Gas di Propano Liquefatto	EN589 (ultima edizione)

3. Caratteristiche tecniche delle Fuel Card

Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:

- essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
- essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell'Ordinativo di Fornitura;
- essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N.");
- essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
- essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento;
- non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;
- riportare un simbolo grafico che indichi i punti vendita presso i quali è possibile utilizzare la Fuel Card (il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso i punti vendita accettatori);
- Le Fuel Card dovranno consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in tutti i punti vendita contraddistinto dal simbolo grafico di cui alla precedente lettera g). Il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso tutti i punti vendita offerti in fase di gara e tutti i punti vendita di cui al successivo paragrafo 4.

Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
- targa dell'automezzo (solo in caso di Fuel Card abbinata alla targa del veicolo);
- data e ora del rifornimento;
- località dell'Area di servizio;
- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- prezzo unitario del carburante erogato;
- numero della transazione.



Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta:

- con cadenza almeno mensile;
- in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell'Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.

Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.

Il Fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni che ne faranno richiesta e alla Consip la documentazione e/o gli strumenti necessari alla verifica dei prezzi riportati in fattura.

4. Aggiornamento punti vendita abilitati e calcolo delle distanze

Durante l'esecuzione contrattuale, il Fornitore provvede a mantenere costantemente aggiornata la lista di punti vendita, prodotta in fase di stipula dell'Accordo Quadro (di cui all'Appendice B), in termini di:

- Numerosità, dislocazione geografica, purché, relativamente a ciascuna provincia, la numerosità di punti vendita complessivi e la numerosità di punti vendita *Non Servito* siano non inferiori alle numerosità risultanti dall'Offerta Tecnica presentata in fase di gara pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- prodotti erogati (Benzina e/o Gasolio e/o GPL);
- modalità di erogazione (Servito/Non Servito), purché, relativamente a ciascuna provincia, la numerosità di punti vendita *Non Servito* non sia inferiore alla numerosità risultante dall'Offerta Tecnica presentata in fase di gara pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore non potrà aggiornare la suddetta lista con punti vendita appartenenti a province per cui non ha presentato offerta in fase di gara.

Il Fornitore effettuerà tali aggiornamenti mediante produzione di file di dati (es.: .xls, .csv, .txt) trattabile digitalmente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il file dovrà contenere, oltre alla data di aggiornamento, l'elenco dei punti vendita riportante, per ciascun punto vendita, almeno le seguenti indicazioni: Indirizzo completo, coordinate GPS, prodotti venduti (Benzina e/o Gasolio e/o GPL), modalità di acquisto (Servito e/o Non Servito).

Consip provvederà a pubblicare le liste dei punti vendita degli aggiudicatari nell'apposita sezione dedicata all'Accordo Quadro sul portale Aquistinretepa.it anche al fine di permettere alle Amministrazioni la scelta del/gli aggiudicatario/i cui affidare gli Appalti Specifici (cfr. Art. 3 dell'Accordo Quadro).

Si evidenzia che al fine della verifica della distanza stradale intercorrente tra la sede individuata dall'Amministrazione contraente per effettuare il confronto e i punti vendita degli aggiudicatari presenti sulla lista, dovrà essere utilizzato il sito web <https://www.google.it/maps/dir>. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più corto per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all'inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere inseriti, o gli indirizzi completi della sede dell'Amministrazione di riferimento e dei punti vendita di interesse qualora disponibili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.

5. Riferimenti del Fornitore

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica, un numero di fax e un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi. I suddetti numeri di telefono e di fax dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.



Le Amministrazioni Contraenti potranno contattare i riferimenti di cui al precedente comma per formulare richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo di esempio:

- richieste di informazioni circa l'Accordo Quadro;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini.

6. Flusso DATAMART

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in appendice.

7. Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 in corso di validità - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione previo benestare alla fatturazione emesso da Consip S.p.A..

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a Euro 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00) e comunque fino ad un importo massimo pari allo 0,1% del valore complessivo dell'importo erogato risultante dai flussi di rendicontazione di cui all'appendice "Flussi Datamart" al presente Capitolato Tecnico.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nel successivo Schema delle Verifiche Ispettive. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione.

Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a 5 livelli (Conformità, Conformità con osservazioni, Non Conformità lieve, Non Conformità importante, Non Conformità grave) non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (Conformità/Non Conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "Non Conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di



ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti documentazione di gara	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenz a penale
Qualità dei servizi integrativi di gestione	C. 1 Prezzi di Fatturazione	Applicazione degli sconti offerti ai prezzi consigliati in vigore al momento del prelievo con applicazione della clausola di miglior favore (Il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.)	Accordo Quadro - Art. 5	Confronto tra il prezzo consigliato in vigore al momento del prelievo e il prezzo riportato in fattura. Inoltre, per la verifica dell'applicazione della clausola di miglior favore, confronto tra il prezzo riportato in fattura al netto dello sconto e il prezzo riportato nello scontrino rilasciato dal punto vendita all'atto del prelievo	# Listino prezzi consigliati del Fornitore # Fattura emessa dal Fornitore # Scontrino rilasciato dal punto vendita	Conformità: Corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di calcolo dei corrispettivi previste dall'Accordo Quadro e i prezzi riportati in fattura. Non conformità grave: Non corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di calcolo dei corrispettivi previste dall'Accordo Quadro e i prezzi riportati in fattura.	no